

Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2000

del 30 novembre 2000

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 3 e 5 dell'ordinanza del 7 luglio 1971¹ sull'utilizzazione della lana di pecora indigena,

ordina:

Art. 1

Per la lana di pecora non lavata, della tosatura autunnale 2000, l'ammontare del contributo federale è stabilito come segue:

Qualità	il kg fr.
di colore unitario, senza resti	2.10
di colore unitario, con resti	1.70
di colore miscelato, senza resti	1.70
di colore miscelato, con resti	1.40

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 18 dicembre 2000.

30 novembre 2000

Dipartimento federale dell'economia:
Pascal Couchepin

RS 916.361.2

¹ RS 916.361